

3593/17 ordine
9091/13 ruolo
735/17 cronol
REGISTRO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA- SOCIETARIO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. STEFANO ROSA

PRESIDENTE

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

GIUDICE REL.

DOTT. VINCENZA AGNESE

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9091 del ruolo generale dell'anno 2013

vertente tra

FALLIMENTO PUNTOGRAFICO S.R.L.

attore, con l'avv. Giovanni Pigolotti

e

MARIA LAURA BANDERA

convenuta con l'avv. Francesco Saulle

e

VITTORIO PALAZZANI

convenuto con l'avv. Claudio Ferrari

e

MATTEO FILIPPINI

convenuto con gli avv.ti Maria Vittoria Garatti e Alessandra Malagutti

e

MARCO ORAZI, DANILO POLI, MICHELE ARCHETTI

convenuti con gli avv.ti Tullio Castelli e Andrea Castelli

e

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

terza chiamata, con l'avv. Gaetano Del Borrello

e

AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS

terza chiamata, con gli avv.ti Paolo Caione e Carla Santamaria Amato

Raffaele Del Porto

e

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

terza chiamata, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6.7.2017 e perciò, per tutte le parti costituite, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

MOTIVAZIONE


1. La causa è stata promossa dal fallimento di Puntografico s.r.l. (dichiarato con sentenza di questo tribunale in data 25.8.2009), che, con citazione notificata in data 7/9/11/13.5.2013, ha convenuto in giudizio Maria Luisa Bandera (dapprima presidente del c.d.a. e successivamente amministratore unico della società poi fallita), Vittorio Palazzani e Matteo Filippini (già componenti del c.d.a. della società) nonché Marco Orazi, Danilo Poli e Michele Archetti (già componenti del collegio sindacale della società) per ottenerne la condanna al risarcimento (secondo le rispettive responsabilità) di tutti i danni conseguenti a vari atti di *mala gestio* compiuti dai componenti dell'organo amministrativo in assenza, in parte, di adeguata vigilanza da parte da parte dei componenti dell'organo di controllo.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese; i tre sindaci hanno inoltre evidenziato di aver stipulato distinti contratti di assicurazione per la responsabilità civile con le compagnie Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. (da ora, per brevità, Reale Mutua), Aon Insurance e Reinsurance Brokers (Aon) e Cna Insurance Company Limited (Cna) e formulato istanza di differimento dell'udienza per poter provvedere alla chiamata di dette compagnie. Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza, i sindaci Orazi, Poli e Archetti hanno provveduto alla chiamata di Reale Mutua, Aon e Cna, spiegando domanda di manleva nei loro confronti.

Reale Mutua e Aon si sono costituite in giudizio resistendo alle domande proposte nei loro confronti; Cna, nonostante la rituale notificazione dell'atto di chiamata, è rimasta contumace.

La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di ctu contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.2017 sulle conclusioni, anche istruttorie, delle parti richiamate in epigrafe.

2. Il fallimento attore ha definito transattivamente la controversia col convenuto Filippini, provvedendo a rinunciare agli atti nei suoi confronti; la rinuncia, notificata al Filippini, è stata da questi accettata con atto ritualmente notificato al fallimento.



Va perciò dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale fra il fallimento e il Filippini; sugli effetti della transazione raggiunta nei confronti degli altri coobbligati vedi infra, sub 5.1.4..


3. Come accennato sub 1, Puntografico s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza di questo tribunale in data 25.8.2009; la società, costituita nel 1976, è stata amministrata dall'8.7.2003 al 23.2.2006 da un consiglio di amministrazione composto dal presidente Maria Laura Bandera e dai consiglieri Vittorio Palazzani, Matteo Filippini e Rosario Lo Prejato (quest'ultimo dal 4.10.2005 e poi deceduto) e dal 23.2.2006 alla data del fallimento dalla Bandera quale amministratore unico; il collegio sindacale, cessato il 23.2.2006, è stato composto dal 25.11.2003 alla data di cessazione da Marco Orazi e Danilo Poli; il terzo sindaco effettivo è stato dapprima Rosario Lo Prejato e poi, a seguito delle sue dimissioni in data 15.9.2005, Michele Archetti.

La cessazione del collegio sindacale e la nomina dell'amministratore unico (23.2.2006) coincidono con la trasformazione della società da s.p.a. a s.r.l., con contestuale riduzione del capitale sociale da € 500.000,00= a € 100.000,00=; la cessazione dei sindaci risulta infine iscritta al r.i. in data 3.7.2007.

4. L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Palazzani, Orazi, Poli e Archetti è infondata e deve essere perciò disattesa.

Per giurisprudenza costante (Cass. 24715/2015, da cui è tratta la massima), "l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione".

In armonia con tale premessa la medesima sentenza precisa pertanto che "l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere



ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, di un bilancio di esercizio sul rilievo che l'incapacità patrimoniale non era oggettivamente percepibile in quanto verosimilmente occultata)". Nel caso in esame, i bilanci approvati dalla società poi fallita e poi depositati al r.i. sino all'anno 2007 occultavano le perdite effettivamente maturate (e la conseguente integrale erosione del capitale sociale) e la natura delle operazioni di riclassificazione dei bilanci della società operata dalla curatela (idonea a ricostruire gli effettivi risultati economici conseguiti, con le relative conseguenze patrimoniali) rende palese l'impossibilità per i creditori sociali, privi di accesso alle indispensabili informazioni contabili, di provvedere a detta riclassificazione.


L'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori di Puntografico s.r.l., dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti va fatta perciò coincidere con la dichiarazione di fallimento; ne deriva, come anticipato, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, avendo la curatela espressamente limitato la propria domanda risarcitoria ai fatti verificatisi nel quinquennio anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

5. Ciò posto, la natura eterogenea delle censure sollevate dalla curatela in ordine all'operato di amministratori e sindaci impone l'esame separato delle medesime.

5.1. Rapporti con la società Archimedia s.r.l., avente sede in San Marino.

Le risultanze istruttorie convincono della natura fittizia dei rapporti intrattenuti dalla società poi fallita con Archimedia s.r.l..

Le palesi anomalie caratterizzanti detti rapporti erano già state oggetto di rilievo da parte del (precedente) collegio sindacale di Puntografico s.r.l., che (verbale in data 25.6.2003, doc. n. 4 prodotto dalla curatela) aveva osservato come "... i contratti di procacciamento d'affari con le società Archimedia e Sigla appaiono non adeguatamente giustificati sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale; non risultano chiari oggetto, termini e condizioni dei mandati [...]. Inoltre i compensi corrisposti non hanno un concreto riferimento quantitativo ad affari procacciati, per esempio



quale percentuale del valore di tali affari, ma sono costituiti da cifre ripetitive non collegabili ad oggettivi elementi di valutazione”.


Tali anomalie venivano rilevate anche dalla Guardia di Finanza che (processo verbale di constatazione n. 466 in data 23.11.2003, doc. n. 5 sempre prodotto dalla curatela) evidenziava che “i contratti di procacciamento di affari sono apparsi non adeguatamente giustificati” e sollevava quindi “forti dubbi sull’avvenuta effettuazione delle prestazioni di servizio indicate in fattura”, sulla scorta, fra l’altro, delle dichiarazioni rese da Alessia Filippini (figlia di Maria Laura Bandera, nonché socia e dipendente di Puntografico s.r.l.), che, quanto ai rapporti con le società Archimedia s.r.l. e Sigla s.r.l., testualmente dichiarava: “trattasi di due società appartenenti a Claudio Bandera, fratello di mia madre. Queste società hanno emesso fatture per procacciamento di affari, marketing e ricerca sviluppo per nuovi clienti. Poiché nell’azienda ero la responsabile degli acquisti e seguivo la divisione amministrativa, posso affermare, per quanto di mia competenza, che il signor Bandera Claudio, a parte il golf club di Arzaga, non ha mai procacciato clienti, né tantomeno abbia effettuato attività di marketing e ricerca sviluppo di nuovi progetti per la Puntografico s.p.a.. Comunque non ho mai ricevuto relazioni in merito alle presunte ricerche di mercato o sviluppo.”

La ctu espletata ha rilevato ulteriori anomalie del rapporto fra le due società, evidenziando, quanto ai pagamenti eseguiti in favore di Archimedia s.r.l., ricorrenti “scollature” fra registrazioni contabili e movimentazioni finanziarie effettive.

La ctu ha in particolare rilevato (pagg. 2/8 “pagamenti annotati su schede contabili”), per l’intero periodo che va dal 2004 al 2009, pagamenti eseguiti:

- a) per cassa per importi eccedenti l’effettiva consistenza della medesima (con conseguente – inammissibile – consistenza negativa della cassa);
- b) per importi eccedenti quelli effettivamente dovuti sulla scorta dei relativi documenti (ossia le fatture emesse da Archimedia);
- c) in anticipo rispetto alla scadenza indicata nel documento giustificativo;
- d) in favore di soggetti diversi da Archimedia s.r.l., fra i quali la stessa Maria Laura Bandera, la figlia Alessia Filippini ed altri soggetti in parte non compiutamente identificabili sulla scorta delle risultanze contabili.

Il tutto in un contesto, decisamente anomalo, di frequente effettuazione di pagamenti “per cassa” (vedi il riepilogo a pag. 8 della citazione, rimasto incontestato); modalità del tutto inverosimile se si tiene conto della natura dei pagamenti in esame, effettuati in favore di una società straniera e spesso per importi non trascurabili.




In tale contesto, la difesa della Bandera (l'unica che abbia preso specifica posizione sul punto) non si preoccupa di fornire alcuna giustificazione quanto alle numerose anomalie rilevate, limitandosi ad articolare una nutrita serie di capitoli di prova orale (capitoli da 1 a 45 in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.) diretti a dimostrare l'effettività delle prestazioni attribuite ad Archimedia s.r.l.; capitoli che debbono tuttavia essere dichiarati inammissibili per il loro tenore del tutto generico: i capitoli in esame, spesso diretti a dar prova di attività svolte in epoca ampiamente anteriore al 24.8.2004 (e perciò sostanzialmente irrilevanti, avendo la curatela limitato la propria domanda ai pagamenti successivi a tale data, per ragioni di prescrizione), non contengono difatti la descrizione sufficientemente specifica delle prestazioni asseritamente fornite da Archimedia s.r.l., limitandosi a individuare dette prestazioni in termini del tutto generici, quanto a collocazione temporale degli episodi, nominativi dei *partners* commerciali coinvolti, natura delle prestazioni, etc... .

Quanto al resto, e con specifico riferimento alle dichiarazioni rese alla G.d.F. dalla dipendente (e socia) Alessia Filippini, va rilevato che le prestazioni relative al "Golf Club Arzaga" (ossia le sole che, sulla scorta di dette dichiarazioni, risulterebbero effettivamente eseguite) risalgono agli anni 2000/2001 (vedi cap. n. 8 articolato sul punto dalla Bandera) risultando pertanto sicuramente estranee, per le ragioni indicate, alla richiesta risarcitoria della curatela (cirscritta ai pagamenti successivi al 25.8.2004).

Considerazioni di tenore analogo valgono poi quanto ai capitoli aventi a oggetto prestazioni successive al 31.12.2006, avendo la curatela limitato la domanda risarcitoria ai pagamenti eseguiti sino a tale data, risultando quelli successivi assorbiti nel danno conseguente all'omesso tempestivo rilievo della perdita del capitale sociale e all'indebita prosecuzione dell'attività.

Ribadito pertanto che deve ritenersi raggiunta la prova della natura fittizia dei rapporti intrattenuti dalla società poi fallita con Archimedia s.r.l., il danno conseguente ai pagamenti indebitamente effettuati in favore di quest'ultima società, va astrattamente quantificato, sulla scorta della ctu espletata, in complessivi € 375.688,23=, dovendosi condividere le conclusioni cui è pervenuto il ctu, che ha detratto dall'importo reclamato dalla curatela di € 384.288,23=, quello di € 8.600,00=, corrispondente alle somme apparentemente destinate ad Archimedia s.r.l., ma incassate, in realtà, dalla stessa società poi fallita.

5.1.1. Di tale danno risponde, in primo luogo, Maria Laura Bandera, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore unico di Puntografico s.r.l., il cui preminente ruolo operativo nell'ambito della società non è stato mai contestato.



Risponde inoltre del danno il consigliere di amministrazione Vittorio Palazzani, senza che possa riconoscersi valore decisivo al ruolo marginale (asseritamente) rivestito nell'ambito dell'amministrazione della società.

Le anomalie relative al rapporto con Archimedia s.r.l., come ricordato, erano state oggetto di denuncia da parte del collegio sindacale di Puntografico s.p.a. già nel marzo del 2003 e da tale denuncia era derivata un'indagine affidata alla G.d.F., sfociata nel PVC menzionato.

La natura delle operazioni censurate, la loro reiterazione nel tempo, la puntuale segnalazione operata dall'organo di controllo, in uno con le modeste dimensioni dell'attività della società poi fallita (società a base familiare, con un fatturato prossimo ai cinque milioni di euro annui) rendono palese che il Palazzani avrebbe potuto agevolmente rilevare le ricordate anomalie impiegando l'ordinaria diligenza richiesta dalla carica; il che vale, come anticipato, ad affermarne la sua responsabilità (sia pure entro i limiti ridotti legati alla vigenza della sua carica), non potendo il Palazzani andare esente da colpa nell'ipotesi – sostanzialmente invocata - di completa omissione di ogni pur minimo controllo.


5.1.2. Le medesime considerazioni valgono poi quanto alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, dovendosi in particolare evidenziare che, come correttamente rilevato dalla curatela, i rilievi critici relativi al rapporto con Archimedia s.r.l. operati dal precedente organo di controllo sono contenuti proprio nell'ultimo verbale redatto da quel collegio prima delle sue dimissioni (verbale del 25.6.2003 citato); documento che deve ritenersi sia stato sicuramente consultato dai nuovi sindaci all'atto del loro insediamento.

Non v'è dubbio, d'altronde, che a fronte di condotte sostanzialmente distrattive, reiterate nel tempo, la tempestiva adozione da parte dei sindaci delle iniziative opportune (anche mediante ricorso alla denuncia ex art. 2409 c.c.) avrebbe consentito di evitare il protrarsi di tali condotte e, quindi, la verifica di ulteriori danni; col che va anche affermata la sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2407, 2° comma, c.c..

5.1.3. Con riferimento al *quantum* del danno risarcibile, la stessa curatela limita la responsabilità di ciascuno dei convenuti, circoscrivendola ulteriormente ai soli pagamenti eseguiti nei periodi di vigenza delle rispettive cariche.

Recependo quindi le delimitazioni temporali della curatela (e detratto per le ragioni indicate dal ctu l'ulteriore importo di € 8.600,00=), va affermata la responsabilità di ciascuno dei convenuti nei seguenti limiti:

- a) Maria Laura Bandera: € 375.688,23=;
- b) Vittorio Palazzani: € 173.200,00=;



c) Marco Orazi e Danilo Poli: € 173.200,00=;

d) Michele Archetti: € 94.700,00=.

5.1.4. Come accennato sub 2, il fallimento attore ha definito transattivamente la controversia col convenuto Matteo Filippini rinunciando alla domanda proposta nei suoi confronti; la transazione conclusa col Filippini esclude espressamente la possibilità per gli altri coobbligati di poterne profittare a norma dell'art. 1304 c.c..

Non è noto quale sia l'importo incassato dalla curatela per effetto della transazione, che d'altronde deve escludersi possa aver integralmente soddisfatto la pretesa del fallimento (che difatti mantiene la pretesa risarcitoria nei confronti degli altri responsabili).

La previsione di inutilizzabilità della transazione raggiunta col coobbligato in deroga a quanto previsto dall'art. 1304 c.c. non interferisce con la necessità di tener conto del pagamento da questi effettuato a parziale deconto del maggior credito risarcitorio vantato dalla procedura.

Accogliendo la conforme richiesta della terza chiamata Reale Mutua, l'importo di cui ciascuno degli altri coobbligati è chiamato a rispondere deve essere ridotto di 1/6 e si determina pertanto come segue:

a) Maria Laura Bandera: € 313.073,50=;

b) Vittorio Palazzani: € 144.333,30=;

c) Marco Orazi e Danilo Poli: € 144.333,30=;

d) Michele Archetti: € 78.916,65=.

5.1.5. Trattandosi poi di credito risarcitorio, e perciò, di valore, gli importi indicati debbono essere assoggettati a rivalutazione e si determinano pertanto, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito a oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, come segue:

a) Maria Laura Bandera: € 392.000,00=;


b) Vittorio Palazzani: € 181.000,00=;

c) Marco Orazi e Danilo Poli: € 181.000,00=;

d) Michele Archetti: € 99.000,00=.

Somme che sono anche comprensive degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

I convenuti Bandera, Palazzani, Orazi, Poli e Archetti vanno perciò condannati, in solido, al risarcimento dei danni lamentati dalla curatela a tale titolo nei seguenti limiti (Bandera: € 392.000,00=; Palazzani: € 181.000,00=; Orazi: € 181.000,00=; Poli: € 181.000,00=; Archetti: € 99.000,00=), somme su cui spettano gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.



5.2. Domande di manleva.

Vanno accolte le domande di manleva rispettivamente formulate dal convenuto Orazi nei confronti di Reale Mutua e dal convenuto Poli nei confronti di Cna, non avendo le società convenute sollevato specifiche contestazioni quanto a validità ed efficacia delle garanzie assicurative prestate; per l'effetto, ciascuna delle due compagnie va condannata a tenere indenne il rispettivo assicurato da quanto sarà chiamato a pagare in favore del fallimento, comprensivo delle spese legali e di ctu.

Quanto alla domanda di manleva spiegata dall'Archetti nei confronti di Aon, va rilevato che quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha immediatamente contestato la propria qualità di assicuratore del professionista, evidenziando di rivestire quella di mero broker, che ha procacciato la conclusione del contratto con l'assicuratore Lloyd's.

L'esame della polizza prodotta dallo stesso Archetti (doc. n. 6) conferma che il contratto risulta sottoscritto da tale Enrico Bertagna, quale "rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's in nome e per conto dei membri sottoscrittori che assumono il rischio del presente contratto".

La medesima polizza qualifica poi Aon quale mero "coverholder dei Lloyd's incaricato della gestione del presente contratto" (pag. n. 1) e Aon Brescia spa quale "broker del cliente".

Individuato pertanto nei Lloyd's il reale assicuratore dell'Archetti e riconosciuta ad Aon la qualità di mero broker, la domanda di manleva formulata dall'Archetti nei confronti di Aon va, per ciò solo, respinta.

5.3. Restituzione del finanziamento soci.

La curatela censura la restituzione in favore dei soci di finanziamenti per complessivi € 90.629,75=, avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in una situazione di ormai irreversibile dissesto finanziario della società; produce al riguardo (docc. nn. 12 e 13) le "schede movimenti" relative al conto "finanziamento soci infruttifero" e la documentazione bancaria di supporto.

La censura della curatela, che investe la sola Bandera, è contrastata da quest'ultima che nega che vi sia stato un effettivo rimborso di finanziamenti in favore dei soci; evidenzia al riguardo che "...la signora Bandera proprio per dare liquidità alla società provvedeva ad accendere un mutuo ipotecario su un proprio bene e alla cui restituzione era tenuta la Puntografico in quanto destinataria del mutuo" e articola un capitolo di prova orale (cap. n. 38), che risulterebbe diretto a dar prova di tale assunto.

Rileva il collegio che le risultanze delle scritture contabili della società poi fallita debbono ritenersi pienamente opponibili alla Bandera, che, come ricordato, è stata prima presidente del c.d.a. e poi amministratore unico di Puntografico s.r.l..



Il capitolo di prova testimoniale articolato dalla Bandera a riprova del proprio assunto (“vero che nel 2007 la signora Bandera gravava di ipoteca un proprio bene in favore della Puntografico che provvedeva alla restituzione all’Istituto di Credito di parte delle somme ricevuto da quest’ultimo”) va poi dichiarato senz’altro inammissibile perché:

a) generico, non contenendo una descrizione sufficientemente specifica dell’operazione oggetto del capitolo (restando ignoti il nominativo dell’istituto di credito, l’importo del mutuo, l’individuazione del soggetto mutuatario, etc...);

b) in ogni caso inconferente, non potendo l’operazione di credito (così genericamente descritta) essere in alcun modo ricondotta alle registrazioni contabili invocate dalla curatela, relative a pagamenti annotati, come ricordato, nel conto “finanziamento soci infruttifero”.

Ciò posto, va rilevato che i rimborsi in esame risultano effettuati a partire dal marzo 2008, quando la società (per le ragioni di cui si dirà sub 5.4.) aveva già da tempo perso il capitale sociale (risultando anzi il patrimonio netto negativo per un importo superiore a € 1.700.000,00=).

La restituzione del finanziamento soci (credito chirografario ed anzi verosimilmente postergato), avvenuta nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, quando la società aveva da tempo perduto il capitale sociale, costituisce illecito commesso dall’amministratore (sottraendo apprezzabili risorse finanziarie della società ai creditori di grado poziore, destinati a rimanere insoddisfatti anche nel successivo fallimento) che deve quindi rispondere del relativo danno.

La Bandera va perciò condannata al pagamento, sempre in favore della curatela, della somma di € 90.629,75=; somma che, secondo i criteri già indicati, si determina all’attualità in € 100.00,00= e sulla quale spettano gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

5.4. Occultamento della perdita del capitale sociale e indebita prosecuzione dell’attività.

La sola Bandera è anche chiamata a rispondere dell’ulteriore danno cagionato per effetto dell’omessa tempestiva rilevazione della perdita del capitale sociale e per la conseguente indebita prosecuzione dell’attività.

La ctu espletata ha ricostruito i reali risultati economici conseguiti dalla società poi fallita negli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007 e la conseguente effettiva consistenza patrimoniale della medesima alla chiusura di ciascun esercizio.

La ctu ha, in particolare, accertato che la società ha sistematicamente occultato nei propri bilanci le rilevanti perdite maturate a partire dall’anno 2004 e concluso affermando che il capitale sociale, sensibilmente eroso nel corso di tali esercizi, risultava già perso al 31.12.2006 (risultando negativo per € 336.322,99=).



Le risultanze della ctu, che ha sostanzialmente condiviso “tutte le rettifiche operate dalla curatela nell’istanza per agire”, non sono state oggetto di critica da parte della difesa della Bandera, che si è limitata ad articolare alcuni capitoli di prova (gli ultimi sei della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.) diretti a dimostrare la natura prettamente operativa (tecnico-commerciale) delle proprie attribuzioni, risultando affidati ai consulenti gli adempimenti contabili (cap. n. 50).

Il ricorso – di norma necessario – all’opera di professionisti per la tenuta della contabilità e la predisposizione dei bilanci non può, come ovvio, mandare esente da responsabilità l’amministratore che abbia comunque concorso alla formazione dei bilanci falsi (restando, in ogni caso, del tutto inverosimile che i professionisti possano aver agito in assoluta autonomia, senza attenersi alle direttive, anche di massima, dell’organo gestorio); la Bandera risponde pertanto dei danni conseguenti all’indebita prosecuzione dell’attività in epoca successiva alla perdita del capitale sociale, dovendo rispondere, in particolare, del danno corrispondente a quelle perdite che sarebbero state evitate qualora fosse stata tempestivamente disposta la messa in liquidazione della società.


La ctu espletata ha provveduto a rispondere in modo solo parziale al terzo quesito (“in caso affermativo, determinare l’entità dell’aggravio del deficit negli esercizi successivi che sarebbe stato evitato in caso di tempestivo rilievo della perdita e messa in liquidazione della società”); in particolare, il consulente nominato ha provveduto a ricostruire la perdita maturata nell’esercizio 2007 (l’ultimo nel quale risulta redatto il bilancio) e, in presenza di dati incompleti, provveduto ad una ricostruzione più approssimativa dei risultati relativi agli esercizi 2008 e 2009.

La perdita complessiva conteggiata dal consulente, sensibilmente superiore al *quantum* del credito risarcitorio vantato a tale titolo dalla curatela, non risulta tuttavia depurata dei costi che sarebbero stati comunque sopportati anche in caso di tempestiva messa in liquidazione della società.

Operazione d’altro canto impossibile, quantomeno con riferimento all’esercizio 2009, non avendo la curatela prodotto la necessaria documentazione contabile in modo sufficientemente completo.

In tale contesto, va comunque rilevato il dato oggettivo accertato dal consulente del sensibile incremento dei debiti della società, che ammontavano ad € 8.226.884,95= alla data del 31.12.2008, e successivamente ammessi al passivo del fallimento per € 10.269.899,44=.

Nel difetto di elementi che consentano una più precisa quantificazione del danno, l’incremento dei debiti rimasti insoddisfatti, maturati in un periodo caratterizzato da una rilevantissima perdita economica, costituisce idoneo parametro per la liquidazione equitativa di un danno che si caratterizza, in ogni caso, per l’elevata difficoltà di una puntuale quantificazione.



La Bandera va perciò condannata al pagamento, sempre in favore della curatela, della somma di € 2.043.014,49= (pari al ricordato incremento dei debiti); somma che, secondo i criteri già indicati, si determina all'attualità in € 2.250.000,00= e sulla quale spettano gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

6. Non si tiene conto delle ulteriori richieste formulate dalla curatela solo in comparsa conclusionale e perciò tardivamente.

Le ragioni della decisione rendono poi inammissibili le ulteriori istanze istruttorie formulate dai convenuti.

7. Le spese seguono la soccombenza; i convenuti Bandera, Palazzani, Orazi, Poli e Archetti vanno perciò condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla curatela attrice per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 28.500,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (spese che vengono poste a carico dei convenuti Palazzani, Orazi, Poli e Archetti nei limiti di € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, in ragione del minor importo per cui è condanna); il solo convenuto Archetti va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata Aon per il presente giudizio, sempre liquidate in € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge; spese compensate fra il convenuto Orazi e la propria compagnia assicuratrice, che non ha specificamente resistito alla chiamata in forza della garanzia assicurativa e, per le medesime ragioni, restano a carico del convenuto Poli le spese relative alla chiamata di Cna, rimasta contumace.


Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, per metà a carico della sola Bandera e per la residua metà degli altri quattro convenuti in parti uguali.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:


- dichiara estinto il processo limitatamente al rapporto processuale fra il fallimento e il convenuto Matteo Filippini;

- condanna i convenuti Maria Laura Bandera, Vittorio Palazzani, Marco Orazi, Danilo Poli e Michele Archetti, in solido, al pagamento, in favore della curatela del fallimento Puntografico s.r.l., delle seguenti somme: Bandera: € 392.000,00=; Palazzani: € 181.000,00=; Orazi: € 181.000,00=; Poli: € 181.000,00=; Archetti: € 99.000,00=, con gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i pagamenti indebiti eseguiti in favore di Archimedia s.r.l.;




- condanna la sola Bandera al pagamento, sempre in favore della curatela del fallimento, dell'ulteriore somma di € 2.350.000,00=, con gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento delle ulteriori voci di danno;
 - condanna le terze chiamate Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. e Cna Insurance Company Limited a tenere indenni i rispettivi assicurati, Orazi e Poli, da quanto questi saranno chiamati a pagare in favore del fallimento, anche a titolo di rifusione delle spese legali e di ctu;
 - rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto Archetti nei confronti della terza chiamata Aon Insurance e Reinsurance Brokers;
 - condanna i convenuti Bandera, Palazzani, Orazi, Poli e Archetti, in solido, al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 28.500,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (quanto alla Bandera) e di € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (quanto ai convenuti Palazzani, Orazi Poli e Archetti) a titolo di rifusione delle spese di lite;
 - condanna il convenuto Archetti al pagamento, in favore della terza chiamata Aon, della somma di € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, sempre a titolo di rifusione delle spese di lite;
 - compensa per intero le spese di lite tra il convenuto Orazi e la terza chiamata Reale Mutua;
 - nulla per le spese quanto alla chiamata effettuata dal convenuto Poli;
 - pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, per metà a carico della sola Bandera e per la residua metà degli altri quattro convenuti in parti uguali.
- Così deciso in Brescia il 28.11.2017.


Il giudice estensore



Il presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 09 DIC 2017
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti

